

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Introduzione del giudizio in materia lavoristico-locatizia con rito ordinario, anziché con rito speciale: che succede dopo la riforma Cartabia?

Si pone il problema, con la normativa c.d. Cartabia, della introduzione del giudizio in materia lavoristico-locatizia con rito ordinario, anziché con rito speciale, e la relativa conseguente disciplina in caso di mutamento del rito. E' preferibile la soluzione ermeneutica che riconosce la possibilità per il giudice di mutare il rito già in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.

Tribunale Roma (Giudice dott. A. Liberati), sezione sesta, ordinanza del 31.10.2023

...omissis....

1. Il fatto.

Con atto di citazione "nuovo rito" inviato e depositato in data 26.7.2023 all'ufficio del ruolo del tribunale di Roma (che lo ha iscritto il successivo 8.8.2023), la società attrice e la parte attrice in proprio hanno formulato congiuntamente opposizione al decreto ingiuntivo n. 9630/2023 emesso dal Tribunale di La Nuova Procedura Civile Roma per mancato pagamento di mensilità dovute a canone locatizio e notificato rispettivamente alla società opponente con pec del 13.6.2023 ed all'attore tramite Ufficiale Giudiziario nelle date del 22.6-5.7.2023.

In disparte ogni altra questione di rito e di merito, si pone preliminarmente alla attenzione dell'interprete la questione del rito esperibile nel caso di specie e la definizione delle conseguenze processuali dell'utilizzo di un rito erroneo.

Motivi

...omissis... La Nuova Procedura Civile

La fattispecie riguarda una domanda correlata a materia locatizia - materia rientrante nelle previsioni di cui all'art. 447 bis c.p.c. e quindi soggetta al rito lavoristico-locatizio - che deve essere introdotta con ricorso, ma che è stata erroneamente introdotta con atto di citazione.

La questione è di prioritaria soluzione per lo stesso svolgimento delle successive fasi del giudizio.

Nel caso in cui venisse accolta la interpretazione di cui al successivo punto 2.2.3. il Giudice dovrebbe infatti immediatamente provvedere a mutamento del rito, senza consentire alle parti la possibilità di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e senza consentire alle stesse di interloquire sul punto.

È dunque questione che si pone già in questa fase, cioè immediatamente dopo la scadenza del termine per il deposito della costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c., come novellato.

Il tema non risulta affrontato da precedente giurisprudenza della Suprema Corte, stante il breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia. Si deve quindi ricavare in via ermeneutica il principio applicabile al caso di specie, stante la mancata espressa previsione da parte del legislatore della riforma e il difetto di precedenti giurisprudenziali di legittimità.

2.1.1. Definizione della questione.

Si pone dunque all'attenzione di questo Tribunale il tema della introduzione del giudizio in materia lavoristico-locatizia con rito ordinario, anziché con rito speciale, e la relativa conseguente disciplina in caso di mutamento del rito.

Sul punto l'art. 426 c.p.c. (da leggere nel caso di specie in combinato disposto con l'art. 447 bis c.p.c.) tuttora dispone che "Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono".

L'articolato è rimasto immutato anche a seguito della riforma.

Deve osservarsi sul punto che la locuzione "eventuale integrazione degli atti introduttivi" presuppone, per definizione, che le parti in giudizio abbiano già depositato la citazione (l'attore) e la eventuale memoria di costituzione (il convenuto), cioè gli atti che dovranno eventualmente essere integrati.

Tale disposizione, nella precedente dinamica della introduzione del giudizio, era evidentemente tesa ad evitare l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie ai sensi degli art. 183

c.p.c. comma nn. 1, 2, 3 (ante riforma), con conseguente snellimento del processo, ed era adottata dal giudice alla prima udienza di comparizione delle parti (come disciplinata dall'art. 183 c.p.c. ante riforma), previa interlocuzione con le parti stesse (anche in omaggio al principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e 111 Cost).

Il rito locatizio, infatti, è improntato a formalismi e ritualità idonei ad assicurare una maggiore snellezza procedurale, essendo espressione della particolare esigenza di celerità richiesta dalla materia.

A seguito della riforma, pur essendo rimasto invariato l'art. 426 c.p.c. - ivi compresa la disposizione che obbliga il giudice ad assegnare "il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria" - risulta invece radicalmente mutata la sequenza procedurale di introduzione del giudizio di citazione, la quale oggi prevede:

a- il deposito della citazione (contenente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. e con data non inferiore ai 120 giorni (in caso di notifica da effettuarsi in Italia) o 150 giorni (in caso di notifica da effettuarsi all'estero)) entro dieci giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 165 c.p.c.;

b- la costituzione del convenuto entro 70 giorni dalla data indicata in citazione ai sensi dell'art. 166 c.p.c.;

c- la verifica preliminare ex art. 171 bis c.p.c. da parte del giudice alla scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c. con adozione dei provvedimenti correlati alle questioni tassativamente indicate (cioè: il litisconsorzio ex art. 102 c.p.c., l'intervento ex art. 107 c.p.c., le questioni di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., le questioni sollevate dalla costituzione del convenuto ex art. 167 c. 2 e 3, i provvedimenti in caso di ritardata costituzione delle parti ex art. 171 comma 3, le questioni inerenti il difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., la chiamata in causa di terzo ex art. 269 c.p.c., le questioni relative alla contumacia del convenuto ex artt. 291 e 292 c.p.c.). In tale sede il Giudice indica "alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter";

d- prima della udienza di comparizione (che può essere eventualmente differita dal giudice) le parti possono presentare, a pena di decadenza, memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con le quali:

"1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Vio della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria."

e- la udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., nella quale il giudice, a differenza del vecchio rito (in cui concedeva termini per le memorie ai sensi del comma 6), provvede immediatamente sulle richieste istruttorie (tranne la ipotesi in cui disponga il rinvio per chiamata in causa del terzo).

Ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, la prima udienza è il momento (successivo a tali fasi) in cui il giudice deve disporre il passaggio (eventuale) dal rito ordinario al nuovo rito semplificato (disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c.).

Tale disposizione sembrerebbe fornire un'indicazione temporale, quantomeno in via analogica, anche per quanto concerne il passaggio (anche) dal rito ordinario al rito speciale lavoristico, non essendo stata prevista una specifica scadenza temporale per tale adempimento (recita infatti genericamente l'art. 420 c.p.c.: "il giudice quando rileva che una causa promossa...") e considerato altresì che tale mutamento del rito esula dagli adempimenti tassativamente previsti dall'art. 171 bis c.p.c., quelli cioè che il giudice deve svolgere in sede di verifica preliminare.

Solo nella (nuova) udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., dunque, il giudice dovrebbe mutare il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e assegnare il successivo "termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria".

Ciò sia che si tratti di eccezione della parte convenuta (cui le parti possono replicare nelle memorie ex art. 171 ter), sia che si tratti di eccezione di ufficio su indicazione del giudice (ex art. 171 bis c.p.c.), rispetto a cui le parti possono replicare sempre con le memorie ex art. 171 c. 3 c.p.c..

Si verrebbe però a creare una ipotesi paradossale in cui l'erronea (o strumentale) scelta della procedura (rito ordinario in luogo di rito speciale lavoristico) determinerebbe l'effetto che il giudizio lavoristico-localizio oggetto di "mutamento" si è già di fatto svolto in molte sue parti con le forme del rito ordinario (cioè con la sequenza procedurale descritta alle precedenti lettere a, b, c, d, e), con ciò rendendo quasi inutili gli effetti acceleratori del mutamento del rito stesso (che è all'opposto finalizzato proprio allo snellimento del processo, con le dinamiche essenziali del rito lavoristico-localizio). Tale soluzione si presta, ovviamente, anche ad abusi dilatori del processo.

Addirittura, l'obbligo per il giudice di concedere il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria previsto dall'art. 426 c.p.c. (e tuttora vigente) determina un ulteriore aggravio rispetto alla procedura con rito ordinario, rendendolo più gravoso, lungo e farraginoso.

Ciò appare in contrasto con la natura e lo spirito del processo lavoristico-localizio, istituito proprio per evitare la farraginosità del processo con rito ordinario.

Deve quindi verificarsi se sia possibile una interpretazione più in linea con i principi espressi dalla riforma processuale e con i precetti costituzionali.

2.2. Le possibili interpretazioni.

Si pone dunque il problema del coordinamento della norma di cui all'art. 426 c.p.c. (nel caso di specie in combinato disposto con l'art. 447 bis c.p.c.) con l'impianto complessivo della riforma, con specifico riferimento alle (nuove) disposizioni inerenti la introduzione del giudizio e la costituzione delle parti (artt. 163, 163 bis, 165, 166, 167, 171 bis, 171 ter, 183 c.p.c.).

2.2.1. La prima ipotesi interpretativa: la necessità di assegnare i termini ex art. 426 c.p.c. alla "nuova" udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.

Come accennato, una prima e lineare ipotesi interpretativa porterebbe a ritenere che la normativa imponga al giudice di assegnare, alla prima udienza di trattazione (dopo aver dunque seguito la intera sequenza descritta alle precedenti lettere da a) ad e) del pgf. 2.1. del presente provvedimento) il termine per depositare eventuali nuove memorie e documenti.

Elementi a favore della interpretazione.

Tale interpretazione sarebbe certamente la più lineare e risponde senza alcun dubbio al dato letterale della norma. La riforma, del resto, non ha modificato né l'art. 420 c.p.c. né l'art. 426 c.p.c.. Parimenti, non ha incluso tale adempimento tra quelli previsti in sede di verifica preliminare ex art. 171 bis c.p.c. Sarebbe quindi essere la linea ermeneutica voluta dal legislatore della riforma, come risultante dalla sequenza delle norme per come oggi delineata.

Tale interpretazione sarebbe inoltre in linea con la scadenza temporale delineata per l'analogia procedura di passaggio dal rito ordinario al (nuovo) rito semplificato ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., ai sensi del nuovo art. 183 bis c.p.c., che dispone appunto che il mutamento debba avvenire alla (nuova) prima udienza.

Profili di criticità.

Una simile opzione ermeneutica appare tuttavia in contrasto con le caratteristiche di snellezza e celerità espressamente perseguite nel rito lavoristico-localizio (e indicate anche quale obiettivo della riforma), e finirebbe con il paradosso di disciplinare un giudizio lavoristico-localizio ancor più lungo e complesso del rito ordinario.

Sarebbe inoltre in contrasto con gli stessi principi e criteri direttivi perseguiti ed indicati proprio dalla L. delega n. 206 del 2021, con i correlati possibili profili di rilievo costituzionale.

Oltre a ciò, sotto il profilo dell'oggetto del contendere, il giudice, stando al tenore letterale della norma, si troverebbe a decidere non sulla sola domanda iniziale (modificabile nel rito lavoristico-localizio solo con la autorizzazione del giudice e solo in presenza di gravi motivi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c.) ma su una domanda "allargabile" con le possibili modifiche introdotte direttamente dalle parti con le memorie ex art. 171 ter(n. 1) c.p.c..

Su tale ultimo aspetto si creerebbe quindi una disparità di trattamento tra rito speciale correttamente adito e rito speciale introdotto a seguito di mutamento del rito, a seconda cioè che l'attore (per sua esclusiva volontà od errore) abbia adito il rito ordinario (da mutare) o, invece, direttamente il rito lavoristico-localizio, con possibili implicazioni di costituzionalità rilevanti ai sensi dell'art. 3 Cost..

2.2.2. La seconda ipotesi interpretativa: la abrogazione tacita della disposizione di cui all'art. 426 c.p.c., limitatamente all'assegnazione dei termini perentori per il deposito di nuove memorie e documenti.

Una seconda ipotesi interpretativa potrebbe andare nella direzione della abrogazione tacita della disposizione di cui all'art. 426 La Nuova Procedura Civile c.p.c., limitatamente all'assegnazione dei termini perentori per il deposito di nuove memorie e documenti.

Elementi a favore della interpretazione.

Laddove si aderisse alla interpretazione meramente letterale, come delineata nella prima tesi, la disposizione in questione (art. 426 c.p.c.) risulterebbe in contrasto con la natura del giudizio lavoristico-localizio, in quanto confliggente con le esigenze di snellezza e maggiore celerità. Si eliminerebbe dunque (almeno) l'ulteriore aggravio delle memorie aggiuntive, che apparirebbero ultronee dopo aver seguito la novellata sequenza procedurale prevista per gli adempimenti anteriori alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., come voluta dalla riforma.

Sarebbe dunque un correttivo rispetto alla mera interpretazione letterale della sequenza normativa, alla luce della interpretazione sistematica dell'intera (nuova) fase di introduzione/integrazione delle domande e connesse richieste istruttorie.

La concessione degli ulteriori termini per gli adempimenti integrativi propri del rito lavoristico sarebbe implicitamente abrogata dalla nuova sequenza procedurale prevista dalla riforma.

Profili di criticità.

Tuttavia, tale ipotesi ermeneutica si scontra con la sistematicità dell'intervento di riforma e con la attenzione dedicata al coordinamento tra le varie fasi e riti della procedura civile: non si comprenderebbe cioè perché il legislatore non abbia previsto la abrogazione della disposizione, che si paleserebbe come incompatibile con il nuovo impianto.

Inoltre, il giudizio "mutato" risulterebbe in ogni caso non dissimile dal giudizio ordinario (considerato che la maggior parte delle attività difensive si svolge ormai prima della novellata prima udienza); ciò anche con riferimento alla anzidetta possibilità di modificare la domanda pure in assenza di autorizzazione del giudice e solo ove ricorrano gravi motivi (come invece previsto nel rito lavoristico locatizio).

2.2.3. La terza ipotesi interpretativa: la possibilità per il giudice, nell'intervento di cui all'art. 171 bis c.p.c. (verifiche preliminari) di mutare il rito e fissare direttamente la udienza ex art. 426 c.p.c.

Residua perciò una terza ipotesi ermeneutica: la possibilità per il giudice, già nell'intervento di cui all'art. 171 bis c.p.c. (verifiche preliminari), di mutare il rito e fissare direttamente la udienza ex art. 426 c.p.c..

Elementi a favore della interpretazione.

Tale opzione ha il pregio di garantire le caratteristiche di snellezza e celerità proprie del rito lavoristico-locatizio, anticipando il momento del mutamento del rito (che secondo la vecchia procedura ante riforma era riferibile alla prima udienza di comparizione) all'"equivalente" fase nella nuova sequenza procedimentale di introduzione del giudizio, cioè prima del deposito delle memorie ex art. 171 ter (che costituirebbero, in analogia con la procedura ante riforma, il tratto distintivo con il rito ordinario).

Si tratterebbe di una interpretazione sistematica dell'(immutato) art. 426 c.p.c., da leggere in combinato disposto con i nuovi principi generali enunciati dalla normativa di riforma del processo civile.

Del resto analoga regola già si rinviene nel processo lavoristico post riforma, anche se limitatamente alla specifica disciplina per le sole materie di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011.

Come noto, l'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 ha esteso ad ulteriori e ben specificate materie il rito del lavoro. Nell'ambito esclusivamente di tali materie, il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha disciplinato proprio la ipotesi del passaggio dal rito ordinario al rito lavoristico.

In particolare, l'art. 4 dell'attuale D.Lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 15 comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 149 del 2022, prevede che:

"1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile.

3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria".

La novellata disposizione si riferisce però alle sole ipotesi previste dal "presente decreto", cioè il D.Lgs. n. 150 del 2011 (come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022).

A fondamento di tale ultima disposizione (contenuta nel D.Lgs. n. 149 del 2022) si pone l'attribuzione al legislatore delegato dei poteri (aventi carattere più generale) - conferiti dalla L. delega n. 206 del 2021 - di emanare disposizioni di coordinamento con le disposizioni vigenti, come espressamente disposto dall'art. 1 comma 22 L. 26 novembre 2021, n. 206 - che

dispone che "22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice La Nuova **Procedura Civile** Interdizione Sordini Luigi Villa civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie(..)".

Deve quindi concludersi, nel silenzio del legislatore, per la preferibilità della soluzione dell'immediato mutamento del rito (da ordinario in lavoristico) già in sede di ordinanza ex art. 171 bis c.p.c.

Del resto, anche in mancanza di espressa previsione legislativa, la soluzione non appare preclusa dall'art. 426 c.p.c., che è rimasto immutato.

2.2.4. Preferibilità della soluzione sub (...). anche alla luce dei profili di diritto costituzionale

Viceversa ragionando, ove cioè si optasse per le tesi proposte in precedenza, si porrebbero anche profili di dubbia compatibilità costituzionale.

La sequenza di introduzione del giudizio e costituzione delle parti, come disciplinata dai nuovi artt. 163, 163 bis, 165, 166, 167, 171 bis, 171 ter, 183 c.p.c., introdotti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206) ed in combinato disposto con gli artt. 420 e 426 c.p.c. - richiamati, quanto al presente giudizio, dall'art. 447 bis c.p.c. - determinerebbe con evidenza un allungamento della procedura di cui al rito speciale (ove introdotta con rito ordinario e soggetta a mutamento per disposizione del giudice ex art. 426 c.p.c.) che costringerebbe le parti (ed in particolare il convenuto che subisce il giudizio) ad una scansione procedurale addirittura più lunga del rito ordinario, con conseguente aggravamento della procedura snella ed agevole (precedentemente) determinata dal legislatore nella vigenza delle vecchie norme di introduzione del giudizio e costituzione delle parti, in cui il giudice interveniva alla prima udienza di comparizione, cioè prima di concedere il termine per le memorie di cui al vecchio art. 183 c. 6 c.p.c..

La possibilità per il giudice di intervenire ora solo nel corso della (nuova) prima udienza ex art. 183 c.p.c., che è preceduta dalle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. determinerebbe un aggravio nel numero degli atti difensivi (memorie e documenti, come elencati nel paragrafo 2.1. lett. da a) ad e) di questo provvedimento) presentati in giudizio che va in senso contrario alla snellezza e celerità del (precedente) giudizio lavoristico-locatizio in ipotesi di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. (e 447 bis c.p.c.) e determinerebbe altresì un allungamento dei tempi che risulterebbe irragionevole, in quanto l'obbligo per il giudice di concedere un ulteriore termine per deposito di memorie integrative e documenti ex art. 426 c.p.c. renderebbe il processo addirittura più lungo e farraginoso dello stesso processo celebrato con rito ordinario.

Determinando un allungamento della durata del processo, che si reputa irragionevole in quanto addirittura superiore a quella del giudizio ordinario, il combinato disposto delle disposizioni invocate sarebbe dunque in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede e tutela il principio della ragionevole durata del processo.

Non dissimili considerazioni valgono se si analizza il combinato disposto delle predette norme sotto il profilo dell'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, sempre sotto la prospettiva della irragionevole durata.

Va sul punto rilevato che la Corte Costituzionale ha da tempo stabilito che la Convenzione (CEDU) fa parte integrante dell'ordinamento italiano proprio in forza del richiamo effettuato dagli artt. 10 e 117 (si vedano le sentenze nn. 347 e 348 del 2007), con la conseguenza che la violazione della Convenzione (CEDU), da parte di una legge italiana, si converte in una violazione della Costituzione Italiana, tramite il rinvio alla CEDU operato dall'art. 117 della Costituzione. Anche sotto tale profilo, dunque, l'impianto normativo in questione apparirebbe

di dubbia legittimità rispetto al principio sancito dalla Carta Fondamentale per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Infine, va rammentato che la ragionevole discrezionalità e l'autonomia del legislatore delegato ai sensi dell'art. 76 Cost., devono muoversi - in base agli insegnamenti della stessa Corte Costituzionale - nel perimetro tracciato dalla legge di delega e, più in generale, dai principi costituzionali.

I limiti assegnati al Governo nell'esercizio del potere legislativo delegato si riassumono principalmente nella finalità della legge di delegazione (come da insegnamento delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 26/1967, 56/1965 e 129/1963) e la norma delegata deve essere rispondente alla ratio e alle finalità che, tenendo conto anche del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante (si vedano sul punto sentenze della Corte Costituzionale nn. 237/1993 e 28/1970).

Orbene nel caso di specie l'irragionevole allungamento della durata del processo lavoristico-localizio nelle ipotesi di cui all'art. 426 c.p.c. (conversione da rito ordinario in rito speciale, come risultante a seguito della novellata procedura di introduzione del giudizio e costituzione delle parti), determinerebbe, all'apparenza...omissis.... La Nuova Procedura Civile

Quanto all'art. 1 comma 1 deve infatti rilevarsi che la legge delega aveva previsto che " 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge".

Per quanto sopra illustrato, ove si seguisse il ragionamento proposto sub (...) e (...), la novella normativa avrebbe determinato - limitatamente alla ipotesi di cui alla fattispecie - un effetto contrario, cioè un allungamento dei tempi del processo che si porrebbe in termini di irragionevolezza in quanto in contrasto con le esigenze di celerità e snellezza del processo lavoristico-localizio, e quindi con l'intento stesso che la legge delega imponeva di perseguire e che, invece, è stato non solo disatteso, ma addirittura reso più lungo e irragionevolmente gravoso.

Analoghe considerazioni valgono per il criterio direttivo di cui all'art. 5 lett. a) della L. delega 26 novembre 2021, n. 206, nella parte in cui dispone che "5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo"). Anche tale criterio direttivo risulterebbe violato, attraverso la procedura di aggravamento dei tempi e degli adempimenti che risulta dal combinato disposto delle norme in questione.

Come già sottolineato, la scelta di ricorrere al rito ordinario (erroneo) ricade poi sul solo attore, che quindi potrebbe liberamente abusarne per finalità dilatorie.

Analizzata in questa prospettiva, la questione potrebbe implicare dunque questioni di legittimità costituzionale anche con riferimento al mancato rispetto della legge delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione.

Infine vi sarebbero possibili profili di contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, atteso che, non ammettendo la possibilità di una immediato mutamento del rito in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., sotto il profilo dell'oggetto del contendere, il giudice, stando al tenore letterale della norma, si troverebbe a decidere non sulla sola domanda iniziale (modificabile nel rito lavoristico-localizio solo con la autorizzazione del giudice e solo in presenza di gravi motivi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c.) ma su una domanda "allargabile" con le possibili modifiche introdotte direttamente dalle parti con le memorie ex art. 171 ter (n. 1) c.p.c..

Su tale ultimo aspetto si creerebbe quindi una disparità di trattamento tra rito speciale correttamente adito e rito speciale introdotto a seguito di mutamento, a seconda cioè che l'attore (per sua esclusiva volontà) abbia adito il rito ordinario (da mutare) o, invece, direttamente il rito lavoristico-locatizio, con possibili implicazioni di costituzionalità rilevanti ai sensi dell'art. 3 Cost..

Sotto il medesimo angolo prospettico dell'art. 3 Cost., sarebbe poi di difficile giustificazione l'applicazione della regola dell'immediato mutamento del rito nelle sole ipotesi residuali di applicazione del rito lavoristico (e locatizio) ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 15 comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 149 del 2022, e non, invece, a tutte le ipotesi "ordinarie" di applicazione di tale rito speciale.

In conclusione, aderendo a tesi diverse da quella dell'ammissibilità del mutamento del rito da parte del giudice sin dall'adozione dell'ordinanza ex art. 171 bis c.p.c., potrebbe addirittura dubitarsi della legittimità costituzionale della soluzione normativa.

3. Conclusioni.

Sintetizzando quanto appena illustrato, seguendo le prime due ipotesi interpretative ...omissis.... La Nuova Procedura Civile

arriverebbe dunque a soluzione fortemente sospetta di contrasto costituzionale sotto diversi profili, a cominciare dalla violazione dell'art. 76 Cost. e 111 Cost.: la c.d. riforma Cartabia, con riferimento al rito "ordinario" del lavoro e locatizio (in ipotesi di erronea o strumentale introduzione con rito ordinario), determinerebbe un irragionevole allungamento della durata del processo, in contrasto con gli stessi principi direttivi della riforma.

In mancanza di espressa previsione del legislatore della riforma, appare dunque preferibile la soluzione ermeneutica che riconosce la possibilità per il giudice di mutare il rito già in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. (come illustrate sub.....Ogni altra questione inerente la fattispecie concreta (ivi compresa quella inerente la tempestività), dovendo essere affrontata nel rispetto del principio del contraddittorio, è quindi rimandata alla trattazione nel corso della prima udienza.

Pqm

Il Tribunale di Roma, sezione civile, in persona del G.U. dott. Alessio Liberati, dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c..

Concede all'attore ed al convenuto, rispettivamente, termine di giorni 30 e di giorni 10 prima dell'udienza, per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c..

Fissa l'udienza per il giorno 9.1.2024, ore 9.30.

Si comunichi alle parti in giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2023.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
